



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

Viale Del lavoro, 1 – Fax 049 8960785
www.comune.pontesannicolo.pd.it

Cod. Fisc. e Part. IVA: 00673730289
ambiente@comune.pontesannicolo.pd.it

ORDINANZA N. 30

3 Febbraio 2017

OGGETTO: CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN PARTICOLARE DA PM10. DIVIETO ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI A BIOMASSA LEGNOSA, PERIODO DAL 03.02.2017 AL 14.04.2017. ANNO TERMICO 2016/2017.

IL SINDACO

PREMESSO che la stagione invernale è caratterizzata da elevata concentrazione di inquinanti atmosferici tra cui le polveri sottili che rappresentano uno dei principali indicatori per la valutazione degli effetti ambientali, nei programmi di risanamento della qualità dell'aria;

RILEVATO che la Regione Veneto:

- con D.C.R. n. 57 del 11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto l'aggiornamento del suddetto piano (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico agli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale ed interregionale;

VISTA la DGRV 2130 del 23.10.2012 che ha approvato l'aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale in vigore dal 01/01/2013;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 13/08/2010 n. 155 "attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'area..." che stabilisce il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera delle concentrazioni di PM10) da non superare per più di 35 volte all'anno, siano prese misure per contenere le emissioni stesse, con indicazione di interventi diretti da effettuare in fase di emergenza;

CONSIDERATO che:

- l'Aggiornamento del Piano definisce gli obiettivi strategici, specifici ed operativi, le azioni (strutturali ed emergenziali) da applicare nei diversi settori per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nonché le competenze che vengono rimodulate confermando tuttavia il ruolo di coordinamento svolto dal Tavolo Tecnico Zonale Provinciale (TTZ) e dal Comitato Regionale di Indirizzo e Sorveglianza (CIS);
- la Regione Veneto ha proposto, nell'ambito del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza, un sistema di azioni per gestire operativamente le situazioni emergenziali di superamento dei valori limite di PM10, strutturato in funzione della qualità dell'aria - riferita alle concentrazioni di PM10 -, in tre livelli:
- *livello di criticità 0*: azioni da applicare nel semestre invernale in assenza di particolari condizioni di criticità;
- *livello di criticità 1*: azioni di tipo informativo da applicare quando viene superato per n. 7 giorni consecutivi il valore limite giornaliero di concentrazione di PM10 (50 µg/m³);
- *livello di criticità 2*: azioni da applicare quando viene superata per n. 3 giorni la concentrazione media giornaliera di 100 µg/m³ di PM10;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha recentemente approvato il suddetto sistema di azioni emergenziali per la gestione di episodi acuti di inquinamento, con D.G.R. n. 1909 del 29/11/2016 “*Approvazione delle Linee guida per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento atmosferico locale da PM10*”;

PRESO ATTO che ARPAV ha comunicato in data 31/01/2017 che è stato raggiunto il livello di criticità 2 essendo stata superata dal 28/01/2017 al 30/01/2017 la concentrazione media giornaliera di 100 µg/m³ di PM10;

CONSIDERATO che tali Linee Guida prevedono il divieto di uso degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa, compreso pellet, di classe inferiore alle 4 stelle secondo la classificazione individuata nella Delibera G.R. n. 1908 del 29/11/2016, qualora nell’abitazione siano presenti altri impianti termici alimentati a gas (metano o gpl);

VISTI gli esiti dell’incontro del Tavolo Tecnico Zonale Agglomerato Padova (TTZ), riunitosi il 21/12/2016 e relativa Disposizione n. 35 che aggiorna la precedente Disposizione n. 34 del 13/10/2016 alle sopravvenute disposizioni regionali. In tale ambito sono stati concordati i provvedimenti minimi per i livelli di criticità 0, 1 e 2, tra cui, per quest’ultimo, il divieto di accensione degli impianti a biomassa, applicando in modo più restrittivo le indicazioni regionali;

VISTA la L.R. 33/85 e successive modificazioni;

VISTO l’art. 107 della Legge 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera di cui alla delibera del Consiglio Regionale n. 57/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Nell’intero territorio comunale, a decorrere dal giorno 03.02.2017 e fino al 14.04.2017 il **divieto di accensione di impianti e singoli apparecchi termici a biomassa** (legna, cippato, pellet,...), inclusi caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, utilizzati per il riscaldamento domestico degli ambienti e/o solo per la produzione di acqua calda sanitaria, se è presente e funzionante nell’unità abitativa un altro tipo di impianto autonomo o centralizzato alimentato a metano, gpl o gasolio.

INFORMA

Che avverso predetto provvedimento è ammesso:

- ricorso al TAR ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, entro il termine di 60 gg dalla data di avvenuta pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199, entro il termine di 120 gg. dalla data di avvenuta pubblicazione.

IL SINDACO
Enrico Rinuncini